



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE

In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al R.G.NR. 3000391/2012, avente ad oggetto:
simulazione/prelazione agraria

TRA

DI SANTO ALESSANDRO, DI SANTO ANTONIO, DI GREGORIO ASSUNTA, MANCINI ANTONIO, PASCALE ASSUNA PASCALE DOMENICO e PASCALE SALVATORE ed i convenuti (*tutti con l'avv. Luigi Diego Perifano, giusta procura in atti*)

Parte attrice

E

PACELLI MASSIMO, CAPOBIANCO ERNESTO, DE ROSA PIETRO, PACELLI ARNALDO, PACELLI LUIGI, PACELLI PAOLO, PENGUE RAFFAELE, VITELLI IMMACOLATA e “MASSERIA LE CURTOLE S.R.L.”, in persona del legale rapp.te p.t. (*tutti con l'avv. Ugo Campese, giusta procura in atti*)

Parte convenuta

* * *

*CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED
IN DIRITTO DELLA DECISIONE (ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)*

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori sulla premessa di essere ciascuno detentore – giusta contratti agrari verbali – di porzioni di fondi agricoli siti in Castelvenere (BN) loc. Foresta, ritualmente indicati in atti, esponevano che i comproprietari



di detti fondi avevano dapprima ingiustificatamente interrotto le trattative finalizzate all'esercizio del diritto di riscatto agrario, poi avevano conferito i fondi ad una società agricola denominata Masseria delle Curtole S.R.L., di fatto inattiva. Su tale premessa conveniva in giudizio i comproprietari dei fondi e la suindicata società per l'accertamento della simulazione del contratto di costituzione della società stessa e per il riscatto delle porzioni di fondo detenute.

2. Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, come in atti motivato.

3. Nel corso del giudizio gli attori, ad eccezione di Di Santo Alessandro e Di Santo Antonio, rinunciavano agli atti del giudizio, rinuncia ritualmente accettata dai convenuti.

4. Espletata l'istruttoria, all'udienza del 1°/6/2016 le parti precisavano le proprie conclusioni ed all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione.

5. In via preliminare si rileva l'estinzione del giudizio con riferimento al rapporto tra i convenuti e gli attori ad eccezione di Di Santo Alessandro e Di Santo Antonio, gli unici a non aver rinunciato agli atti del giudizio.

6. In forza del principio cd. della ragione più liquida ritiene questo giudicante che per ragioni economia processuale va esaminata la questione della carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'esercizio della prelazione agraria, ritenuta di più agevole soluzione (Cassazione, Sez. VI, sent. nr. 12002/2014).

7. Ciò premesso, parte convenuta ha espressamente contestato il possesso da parte degli attori dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio del riscatto agrario.



8. Era onere della parte attrice fornire prova del possesso di detti requisiti ed innanzitutto di essere affittuari coltivatori diretti dei fondi.

9. Infatti, in materia di contratti agrari vale il principio generale della libertà di forme, sancito dall'art. 41 della legge n. 203 del 1982, pertanto è necessario che il soggetto che intenda avvalersi di detto contratto ne dimostri l'esistenza, essendo a tal fine sufficiente la prova dell'accordo delle parti sulla circostanza che una di queste abbia, per fini agricoli, il godimento di un fondo di cui l'altra abbia la disponibilità (Cassazione, Sez. 3, sent. nr. 19076/2006).

10. Tale onere probatorio si estende anche alla prova del possesso della qualifica di coltivatore diretto. Sul punto la corte di legittimità ha avuto modo di affermare che *“rispetto al contratto di affitto a coltivatore diretto non può darsi per acquisito, se non con una prova in concreto, il possesso, da parte dell'affittuario, della qualifica di coltivatore diretto. I contratti di affitto a coltivatore diretto, peraltro, hanno pertanto la durata minima legale se e in quanto sussistano le condizioni soggettive previste dalla legge per l'esistenza del contratto. A tal fine il contratto di affitto a coltivatore diretto deve avere ad oggetto lo sfruttamento di un fondo agricolo da parte di un conduttore che sia coltivatore diretto e cioè coltivi il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia in proporzione almeno pari ad un terzo della forza lavoro necessaria per la coltivazione del fondo”* (Cassazione, Sez. 3, sent. nr. 19076/2006).

11. Ad avviso di questo giudicante gli attori non hanno adempiuto il proprio onere probatorio e non hanno fornito prova né del contratto di affitto dei fondi, né di esserne coltivatori diretti.

12. L'unico elemento fornito in tal senso è la denuncia cumulativa di “contratti di affitto fondi rustici” depositata da Di Santo Alessandro in data 21/2/2000. Nessun ulteriore elemento di prova è stata fornito in merito all'effettivo esercizio da parte degli attori dell'attività di



coltivazione diretta del fondo, né in via documentale, ma neppure in via testimoniale. I testi escussi, infatti, hanno solo riferito in merito all'intenzione di Di Santo Alessandro di acquistare i terreni ed in merito a trattative intercorse tra le parti. Nulla di più.

13. Per quanto innanzi, la domanda proposta da Di Santo Alessandro e Di Santo Antonio è rigettata.

14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 – scaglione di valore compreso tra €5200/01 ed €26000 ex art. 6. co. 6 D.M. 55/2014 – valori medi di liquidazione e tenuto conto dell'unicità dell'attività difensiva svolta dalla parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- dichiara l'estinzione del giudizio nel rapporto tra gli attori DI GREGORIO ASSUNTA, MANCINI ANTONIO, PASCALE ASSUNA PASCALE DOMENICO e PASCALE SALVATORE ed i convenuti;
- rigetta la domanda proposta da DI SANTO ALESSANDRO e DI SANTO ANTONIO;
- condanna DI SANTO ALESSANDRO e DI SANTO ANTONIO, in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti, che liquida in €4835 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti;
- compensa tra le altre parti in causa le spese di lite.

Benevento, 6 dicembre 2016.

IL GIUDICE

dott. Aldo De Luca

